



COMUNE DI AGNA  
PROVINCIA DI PADOVA

## *REGOLAMENTO*

# REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

**Approvato** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 in data 13.2.2013 pubblicata all'albo pretorio on-line per 15 gg. dal 19.3.2013 - reg. pubbl. n. 199, esecutiva dal 30.03.2013.

**In vigore** dal 30.03.2013



<b>INDICE</b>	<b>PAG.</b>
<b>TITOLO I – PRINCIPI GENERALI</b>	4
ART. 1 - OGGETTO	4
ART. 2 - DEFINIZIONI	4
ART. 3 – FINALITÀ	4
ART. 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE	5
ART. 5 – FORME DI GESTIONE	5
<b>TITOLO II - GESTIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA</b>	6
ART. 6 – GESTIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	6
ART. 7 – CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI	6
ART. 8 – UTILIZZO STRAORDINARIO	7
ART. 9 – TARIFFE DI UTILIZZO	7
<b>TITOLO II - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE A TERZI EX LEGE 289/2002</b>	8
ART. 10 – SOGGETTI AFFIDATARI	8
ART. 11 - AFFIDAMENTO IN GESTIONE MEDIANTE PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE, O CON GARA INFORMALE	8
ART. 12 – REQUISITI RICHIESTI	9
ART. 13 – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO	10
ART. 14 – CONTENUTI DELLA CONVENZIONE	10
ART. 15 - VERBALE DI CONSEGNA E STATO DI CONSISTENZA	11
ART. 16 - MANUTENZIONE ORDINARIA	11
ART. 17 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ATTREZZATURE	11
ART. 18 - CONTRIBUTI SU MIGLIORIE	12
ART. 19 - PERSONALE ADIBITO ALL'IMPIANTO	12
<b>TITOLO III - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE A TERZI MEDIANTE GARA AD EVIDENZA PUBBLICA</b>	12
ART. 20 – PRESUPPOSTI	12

---

<b>TITOLO IV - NORME COMUNI PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI</b>	13
ART. 21 – USO DELL'IMPIANTO	13
ART. 22- PUBBLICITÀ E PUBBLICO AMMESSO NEGLI IMPIANTI	14
ART. 23 - DIVIETO DI SUB-UTILIZZO E DI SUB-CONCESSIONE	14
ART. 24 - RISPETTO DEGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE	14
ART. 25 - INSTALLAZIONI PARTICOLARI	14
ART. 26 - CONTROLLI	15
ART. 27 – SANZIONI	15
ART. 28 – MANIFESTAZIONI APERTE AL PUBBLICO	16
ART. 29 – DISPOSIZIONI FINALI	16
ART. 30 – RINVII	16



## **TITOLO I**

### **Principi generali**

#### **ART. 1 – OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina, in mancanza di legge regionale, in attuazione dell'articolo 90, commi 24, 25 e 26, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2003"), le modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà o comunque nella disponibilità dell'amministrazione comunale al fine di migliorare, attraverso il coinvolgimento dell'associazionismo sportivo, la qualità dei servizi e ottimizzare i costi gestionali.

#### **ART. 2 – DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- 1) per "Amministrazione", il Comune di Agna;
- 2) per "impianto sportivo", il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive, di proprietà comunale sia in diretta gestione che in gestione a terzi, sia in uso di istituzioni scolastiche;
- 3) per "attività sportiva", la pratica di una o più discipline sportive svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- 4) per "forme di utilizzo" e "forme di gestione", rispettivamente le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
- 5) per "affidamento in gestione", il rapporto nel quale a favore dell'affidatario si verifica una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri dell'Amministrazione concedente e sul suddetto soggetto gravano i rischi di gestione del servizio;
- 6) per "concessione in uso", il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- 7) per "tariffe", le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al gestore dell'impianto;
- 8) per "canone", la somma che il gestore dell'impianto deve versare all'Amministrazione;
- 9) per impianti privi di rilevanza economica quelli che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione;
- 10) per impianti aventi rilevanza economica quelli che sono atti a produrre utili.

#### **ART. 3 – FINALITÀ**

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati principalmente per le finalità educative degli istituti scolastici ricadenti nel comune di Agna, all'uso pubblico per la pratica dello sport agonistico, dilettantistico e professionistico, per il tempo libero dei cittadini per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale.

2. L'Amministrazione garantisce alle diverse categorie d'utenza la possibilità d'accesso agli impianti, ispirandosi al criterio del massimo e migliore utilizzo degli impianti.

3.L'Amministrazione promuove e verifica che tutte le attività sportive che si svolgono negli impianti sportivi comunali siano coerenti con le regole stabilite ed adotta tutti i provvedimenti necessari affinché esse siano rispettate.

4.La gestione degli impianti sportivi comunali è finalizzata a realizzare obiettivi di economicità complessiva, perseguendo le seguenti finalità specifiche di rilevante interesse pubblico:

- a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;
- b) dare piena attuazione all'articolo 8 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
- c) realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra le altre, associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi "partecipata" al fine di un pieno e positivo utilizzo del tempo libero;
- d) ottenere una conduzione economica degli impianti con oneri progressivamente ridotti a carico dell'Amministrazione.

5.Al fine di rendere attiva la pratica sportiva, con particolare riferimento alle giovani generazioni e ai portatori di deficit, la gestione degli impianti dovrà avvenire secondo criteri di efficienza, funzionalità, qualità, economicità, partecipazione e trasparenza, nel rispetto degli indirizzi di promozione sportiva fissati dal Consiglio Comunale.

6.La Giunta Comunale, sentito l'assessore allo sport, su proposta del Funzionario competente, formula la politica tariffaria per gli impianti sportivi comunali definendo periodicamente le tariffe da applicare per ogni tipologia di sport esercitato e il limite massimo delle tariffe ed i criteri di rivalutazione delle stesse, da applicare negli impianti affidati in gestione a terzi; formula altresì le modalità per eventuali esenzioni.

#### ART. 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1.Con riferimento alle disposizioni contenute nelle specifiche normative, il presente regolamento disciplina le modalità di gestione dei seguenti impianti sportivi esistenti di proprietà del Comune di Agna:

- palestra e spazi accessori annessi;
- pista di pattinaggio;
- campo da calcio e spazi accessori annessi;
- ogni altra infrastruttura, esistente o di prossima costruzione, che renda possibile la pratica delle diverse discipline sportive.

2.La documentazione di ogni impianto sportivo comunale, relativa all'agibilità ed al rispetto della normativa, è depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

#### ART. 5 – FORME DI GESTIONE

1.Gli impianti sportivi possono essere gestiti nelle seguenti forme:

- a) direttamente dall'Amministrazione, in economia, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità;
- b) mediante affidamento della gestione, in via preferenziale, a società sportive ed associazioni

sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, che abbiano significativo radicamento territoriale e dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, individuate previo esperimento di apposite procedure di selezione o, qualora ne ricorrano i presupposti, direttamente, secondo quanto stabilito dal presente regolamento;

- c) mediante affidamento della gestione in appalto o concessione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto b), aventi anche configurazione giuridica in forma societaria, solo in caso di esito infruttuoso delle precedenti procedure di selezione e comunque nel rispetto dei principi stabiliti dal D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

2.L'affidamento in gestione di cui ai punti b) e c) prevede che il soggetto individuato come gestore si faccia carico del rischio operativo e gestionale degli impianti sportivi, in tutto o in parte.

3.L'Amministrazione può individuare, sulla base di strategie programmatiche, anche percorsi che permettano la realizzazione e la successiva gestione degli impianti da parte del soggetto individuato come gestore.

## **TITOLO II**

### **GESTIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA**

#### **ART. 6 – GESTIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA**

1. La gestione degli impianti sportivi comunali in amministrazione diretta comporta che tutte le spese di gestione e manutenzione degli stessi sono a carico esclusivo dell'Ente e tutte le tariffe di utilizzo vengono rimosse integralmente dall'Ente.
2. La programmazione dell'utilizzo degli spazi è disposta dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, secondo i criteri previsti al successivo articolo 7. Le palestre scolastiche, destinate in via prioritaria all'attività curricolare della scuola di appartenenza, nelle fasce orarie libere sono utilizzabili per l'attività sportiva della collettività applicando il presente regolamento.
3. Per l'utilizzo degli impianti ciascun soggetto (ad eccezione delle istituzioni scolastiche) è tenuto a versare al Comune le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale, secondo quanto previsto al successivo articolo 9.
4. Le modalità e le condizioni di utilizzo degli impianti sono stabilite in apposita convenzione, da approvarsi dalla Giunta Comunale e da sottoscrivere con il soggetto utilizzatore.

#### **ART. 7 – CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI**

1. La richiesta di utilizzo annuale degli impianti, ai fini della programmazione di cui all'art. 6 e della conseguente assegnazione degli spazi, deve essere in primo luogo valutata in base alla compatibilità ed adeguatezza dell'impianto in rapporto all'attività sportiva che il richiedente intende praticarvi.
2. In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria, l'impianto dovrà essere prioritariamente assegnato alle società o associazioni affiliate a federazioni sportive nazionali o ad enti di promozione sportiva aventi sede nel territorio del Comune di Agna.
3. A parità di condizioni, l'assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente i seguenti criteri:
  - Società o associazioni che svolgono attività agonistica;
  - Società o associazioni che presentano il maggior numero d'affiliati;
  - Società o associazioni che svolgono attività per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale;

- Società o associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio.
4. Non potrà essere concesso l'uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di precedenti utilizzi, non hanno ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto.
  5. Per ottenere in uso spazi negli impianti sportivi comunali, i soggetti interessati dovranno farne richiesta entro il 31 maggio di ciascun anno al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale. La richiesta deve essere firmata dal legale rappresentante ovvero dal singolo.
  7. Il richiedente è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento d'attività sportive e similari relative all'attività svolta.
  8. Il Servizio programma l'uso degli spazi entro il 15 luglio di ciascun anno e ne dà comunicazione agli interessati. Qualora sorgano controversie sulle forme di utilizzo degli impianti o sull'assegnazione degli spazi, la risoluzione delle stesse è affidata al Responsabile del Servizio, sentito l'organo politico.

#### ART. 8 – UTILIZZO STRAORDINARIO

1. Utilizzazioni occasionali e straordinarie degli impianti comunali, non incluse nella programmazione annuale di cui al precedente art. 6, possono essere autorizzate dal responsabile del servizio, a condizione che non si modifichi la programmazione già effettuata o che la modifica permetta di soddisfare le necessità dei precedenti richiedenti.
2. Le domande dovranno essere presentate almeno 10 giorni prima della data per la quale è richiesto l'uso dell'impianto, salvo che il richiedente dimostri di non aver potuto programmare tempestivamente l'attività cui si riferisce la richiesta per cause indipendenti dalla sua volontà. Nella domanda dovrà essere specificato il giorno, l'ora d'inizio e di fine dell'attività, le generalità del responsabile dell'attività stessa e l'indicazione dell'impianto richiesto. La richiesta non impegna in alcun caso l'Amministrazione.
3. Il Responsabile del Servizio ha facoltà di sospendere temporaneamente o modificare o revocare gli orari ed i turni d'assegnazione, per manifestazioni promosse all'Amministrazione Comunale, e quando ciò è necessario per ragioni di carattere contingente, tecniche o per consentire interventi di manutenzione degli impianti in tal caso la società o il singolo atleta non corrisponde all'Amministrazione Comunale il compenso stabilito per le ore non usufruite.
4. Il Responsabile del Servizio per giustificati motivi può negare l'uso straordinario degli impianti sportivi, comunicandone le motivazioni al richiedente.

#### ART. 9 – TARIFFE DI UTILIZZO

1. Per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali è dovuto da parte dei richiedenti il pagamento delle tariffe approvate con apposito atto della Giunta Comunale, su proposta del Responsabile del Servizio tenendo conto:
  - delle spese di gestione e della manutenzione ordinaria;
  - dei costi del personale utilizzato per la pulizia, l'apertura e chiusura, la custodia, ecc.
2. Le tariffe d'uso degli impianti sportivi devono essere corrisposte dall'utente al Comune:

- a) quando si tratta di utilizzo annuale, le tariffe d'uso vanno sempre corrisposte in rate trimestrali anticipate, entro il giorno 10 del trimestre di riferimento;
  - b) in tutti gli altri casi, il pagamento è corrisposto anticipatamente mediante versamento della tariffa entro 5 giorni dalla ricezione della nota d'addebito emessa dal responsabile del servizio interessato e, in ogni caso, prima dell'utilizzo dell'impianto sportivo.
3. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento della tariffa d'uso costituisce presupposto per l'accesso ed il conseguente utilizzo degli impianti.
4. Eventuali esenzioni dal pagamento delle tariffe previste devono essere autorizzate con atto della Giunta Comunale.

## **TITOLO II**

### **AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE A TERZI EX LEGE 289/2002**

#### **ART. 10 – SOGGETTI AFFIDATARI**

1. Il Comune di Agna, qualora non intenda gestire in regime di amministrazione diretta i propri impianti sportivi, in attuazione dell'articolo 90, commi 24, 25 e 26, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2003"), ne affida la gestione, in via preferenziale, a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, che abbiano significativo radicamento territoriale e dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, individuate previo esperimento di apposite procedure di selezione o, qualora ne ricorrano i presupposti, direttamente, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

#### **ART. 11 - AFFIDAMENTO IN GESTIONE MEDIANTE PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE, O CON GARA INFORMALE**

1. L'Amministrazione indice una selezione tra i soggetti di cui all'art. 10 qualora sia presente sul territorio una pluralità dei medesimi soggetti, potenzialmente interessati all'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali.
2. La selezione di cui al precedente comma 1 è realizzata, di norma, con procedura di pubblica selezione, mediante avviso pubblico di manifestazione di interesse da pubblicarsi all'albo pretorio on line dell'Ente per almeno 15 giorni consecutivi, nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
3. La selezione del soggetto può essere effettuata anche con gara informale alla quale devono essere invitati almeno tre soggetti tra quelli di cui all'art. 10. Qualora nel territorio non vi sia tale numero, si può procedere all'affidamento diretto.
4. A parità di condizioni, l'assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente i seguenti criteri:
  - Società o associazioni che svolgono attività agonistica;
  - Società o associazioni che presentano il maggior numero d'affiliati;
  - Società o associazioni che svolgono attività per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale;
  - Società o associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio.

## ART. 12 – REQUISITI RICHIESTI

1. In caso di impianti sportivi che, per dimensioni e/o altre caratteristiche, richiedono una gestione di tipo imprenditoriale, i soggetti di cui all'art. 10 devono dimostrare di possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnico-organizzativa necessari che saranno stabiliti nell'avviso di selezione.
2. In ogni caso, il soggetto affidatario dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale stabiliti dalla normativa vigente. In particolare sono esclusi dall'affidamento della gestione i soggetti:
  - a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  - b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
  - c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
  - d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
  - e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici;
  - f) che, secondo motivata valutazione del Comune, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni già affidate dall'ente o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'ente;
  - g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
  - h) nei cui confronti risulta l'iscrizione nel casellario informatico, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara;
  - i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
  - j) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i

provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008;

- k) nei casi di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'art. 90, comma 9, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni.

#### ART. 13 – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

1. La Giunta Comunale, nel rispetto degli indirizzi del presente Regolamento, adotterà lo schema di convenzione relativo alle modalità di gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune.
2. L'affidamento avviene con specifico provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
3. Il concreto avvio della gestione è subordinato alla sottoscrizione della convenzione con il soggetto gestore.

#### ART. 14 – CONTENUTI DELLA CONVENZIONE

1. La convenzione di cui all'art. 13 contiene obbligatoriamente almeno i seguenti elementi:
  - a) durata dell'affidamento, per un periodo massimo di 5 anni, salvo deroghe motivate;
  - b) indicazione delle discipline sportive praticabili nella struttura;
  - c) standards di qualità da garantire agli utenti;
  - d) oneri a carico del gestore; di norma: utenze, ordinaria manutenzione, custodia, pulizie;
  - e) oneri a carico del Comune; di norma: straordinaria manutenzione delle strutture e degli impianti tecnologici;
  - f) modalità di fissazione e riscossione delle tariffe di utilizzo da parte di soggetti terzi;
  - g) modalità e condizioni di utilizzo degli impianti;
  - h) eventuale canone di concessione da versare al Comune;
  - i) eventuale modalità di contribuzione da parte del Comune;
  - j) modalità del controllo da parte dell'ente proprietario;
  - k) modalità di recesso dalla convenzione, sia da parte del Comune sia da parte del gestore; modalità di rescissione consensuale;
  - l) penali in caso di inadempienza, tenendo conto delle particolarità dell'impianto;
  - m) obbligo da parte del gestore di stipulare specifiche polizze di assicurazione per la R.C.T. ed eventualmente altre da indicare;
  - n) riserva di accesso gratuito per il Comune indicativamente per 10 giornate annuali, da concordare con il soggetto gestore.
2. La convenzione può prevedere anche la disciplina di elementi ulteriori, quali:
  - la realizzazione di eventuali lavori di miglioria da parte dell'affidatario stesso che possano essere caratterizzabili comunque come interventi accessori alla gestione del servizio, da considerare come parte predominante del rapporto contrattuale e pertanto prevalente nell'ambito delle attività oggetto della convenzione medesima;

- la realizzazione di investimenti per opere ulteriori, autorizzate dall'Amministrazione in conformità alla normativa vigente, e per l'acquisto di strumentazioni connesse all'impianto.
3. Qualora la convenzione riguardi l'utilizzo degli impianti sportivi pertinenti alle scuole, essa deve riguardare attività da svolgersi in orari diversi da quelli scolastici e stabilire le modalità e le condizioni per l'uso dell'impianto sportivo in orari extra scolastici.
  4. In ogni caso l'accesso agli impianti deve essere garantito a tutti quelli che ne fanno richiesta, secondo la programmazione annuale, nel rispetto dei principi d'uguaglianza e di non discriminazione, favorendo i soggetti in situazione di svantaggio fisico e sociale.

#### ART. 15 - VERBALE DI CONSEGNA E STATO DI CONSISTENZA

1. Al momento della consegna dell'impianto verrà redatto, in contraddittorio tra Comune e il gestore, un verbale di consegna che conterrà lo stato di consistenza dell'impianto, compreso l'inventario dei beni mobili e gli eventuali interventi programmati di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il verbale sarà redatto da parte dell'ufficio tecnico comunale.
2. Al momento della riconsegna dell'impianto, alla scadenza dell'affidamento, verrà analogamente redatto, in contraddittorio tra il Comune ed il gestore, un verbale di riconsegna. Qualora si ravvisassero danneggiamenti, sottrazioni o distruzioni dei beni mobili consegnati, il Comune si avvarrà delle polizze di assicurazione stipulate dal gestore, ferma restando la facoltà di applicare le sanzioni previste dall'art. 27.

#### ART. 16 - MANUTENZIONE ORDINARIA

1. Il gestore è tenuto in via esclusiva a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria degli impianti e delle strutture affidate e delle aree a verde, ove esistenti.
2. Il gestore deve nominare il responsabile tecnico addetto alla sicurezza e gestire le strutture e gli impianti con personale qualificato, in particolare per gli impianti elettrici e d'illuminazione, facendo riferimento alle norme CEI 64 8/7/52, alla Legge 46/90 art.10 e di predisporre il piano di sicurezza e di nominare il responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008 e s.m.i.. Egli si assume inoltre ogni onere sulla completa applicazione e al rispetto del D.L. 81/2008 e successive modificazioni.
3. Il gestore deve dare libero accesso e prestare assistenza ai tecnici che il Comune invia per il controllo delle condizioni di manutenzione, ed eseguire immediatamente gli interventi di manutenzione ordinaria richiesti.

#### ART. 17 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ATTREZZATURE

1. L'Amministrazione Comunale provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria.
2. Possono essere eseguiti lavori di manutenzione straordinaria a cura del gestore, solo dopo preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, producendo a tale scopo la documentazione necessaria a firma di un tecnico abilitato:
  - Progetto dei lavori da realizzare
  - Dichiarazione di congruità dei prezzi
3. Qualora il gestore svolga i lavori di cui al precedente punto 2) senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione, quest'ultima può, a sua discrezione e senza che il gestore possa

avanzare alcuna pretesa al riguardo, procedere all'acquisizione a titolo gratuito dei lavori al patrimonio dell'ente, ovvero chiedere al gestore la rimessione in pristino della situazione precedente i lavori.

4. Le attrezzature ed beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale al gestore non possono in alcun modo essere da questo alienati o distrutti.

#### ART. 18 - CONTRIBUTI SU MIGLIORIE

1. Il gestore può proporre l'effettuazione di migliorie sull'impianto sportivo, destinate alla fruibilità dell'impianto, all'ampliamento dell'attività sportiva, a fornire spazi di socializzazione nei confronti della cittadinanza.
2. La domanda, inoltrata secondo le modalità di cui al secondo comma dell'art. 17, deve essere accompagnata, oltre che dagli allegati tecnici ed economici, da una breve relazione che illustri il significato dell'intervento, a firma del legale rappresentante della società/associazione.
3. Valutato il significato e l'importanza della miglioria proposta, l'Amministrazione comunale, sulla base delle risorse finanziarie esistenti, rilascia il nulla osta preventivo all'intervento, eventualmente assegnando un contributo sulla spesa effettivamente rendicontata.

#### ART. 19 - PERSONALE ADIBITO ALL'IMPIANTO

1. Il gestore può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno, purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione.
2. Deve, altresì, espressamente garantire che il personale utilizzato sia coperto da tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto espressamente solleva l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsivoglia responsabilità nei confronti sia degli interessati che di altri soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni per il personale suddetto.
3. Il gestore deve stipulare un'idonea polizza assicurativa con Compagnia e/o Istituti d'Assicurazione, al fine di esonerare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per tutti i danni che possano capitare a persone o a cose, e per tutti i danni di qualunque genere che possano verificarsi alle strutture di proprietà comunale.

### **TITOLO III AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE A TERZI MEDIANTE GARA AD EVIDENZA PUBBLICA**

#### ART. 20 – PRESUPPOSTI

1.L'affidamento della gestione a soggetti diversi è consentito, mediante procedura ad evidenza pubblica, nei seguenti casi:

- a) nel caso non sia pervenuta alcuna proposta nell'ambito di procedura pubblica di selezione regolarmente esperita fra i soggetti di cui all'articolo 10 e con le modalità di cui all'articolo 11;

- b) nel caso in cui nessuna delle proposte pervenute ai sensi dell'art. 11 sia tale da soddisfare le esigenze dell'amministrazione.
2. La procedura di gara si svolge nell'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e previa approvazione di un bando di gara. Nel bando e nei documenti di gara sono definiti requisiti, modalità di affidamento, modalità di gestione, garanzie ed ogni altra condizione di utilizzo dell'impianto, ferma restando l'osservanza delle norme stabilite dal titolo IV del presente Regolamento.

## **TITOLO IV**

### **NORME COMUNI PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

#### **ART. 21 – USO DELL'IMPIANTO**

1. A tutti gli utilizzatori degli spazi, qualunque sia la forma di affidamento della gestione, si applica il titolo IV del presente Regolamento.
2. Il singolo soggetto richiedente o il legale rappresentante della società risponde personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle apparecchiature installate.
3. Il mancato rispetto del regolamento o delle disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio e dall'Amministrazione Comunale comporta la decadenza dall'utilizzo degli spazi.
4. Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.
5. I soggetti autorizzati all'uso degli impianti dovranno sollevare l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovesse verificarsi a causa dell'uso suddetto.
6. E' consentito l'ingresso all'impianto:
  - ad atleti o iscritti alle Associazioni accompagnati da un dirigente, allenatore, o responsabile della Società, Associazione o Ente;
  - agli studenti accompagnati da almeno un insegnante dell'Istituto o da un tecnico/dirigente dell'associazione sportiva studentesca, incaricato dal Dirigente Scolastico.
  - al singolo cittadino, debitamente autorizzato.
7. L'ingresso agli spogliatoi ed ai campi di gioco, durante l'utilizzazione delle strutture, è strettamente limitato al personale di servizio dell'Amministrazione Comunale ed alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti degli Enti o federazioni Sportive.
8. La programmazione annuale o mensile e le tariffe d'uso dell'impianto devono essere affisse in luogo ben visibile e consultabile da parte del pubblico.
9. Il gestore ha l'obbligo di esporre in maniera ben visibile i dati relativi alla propria Società o Associazione, ed il nominativo del soggetto cui i cittadini interessati possono rivolgersi per la segnalazione di carenze, malfunzionamenti e quant'altro possa occorrere.
10. L'Amministrazione Comunale non risponde di ammanchi, furti e incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti e non risponde degli eventuali danni materiali agli utenti e a terzi che possono derivare dallo svolgimento delle attività sportive gestite dal concessionario a cui competono le eventuali responsabilità.

## ART. 22- PUBBLICITÀ E PUBBLICO AMMESSO NEGLI IMPIANTI

1. I cartelloni pubblicitari devono essere conformi alla normativa vigente in materia, alle norme antincendio e al Regolamento comunale sulla pubblicità. Sono a carico del soggetto, che ne richiede l'installazione, l'imposta di pubblicità e l'eventuale corresponsione di canone, nella misura stabilita dalla Giunta per l'occupazione di spazi pubblici, secondo quanto previsto dal competente Regolamento. E' inoltre a carico del soggetto la responsabilità civile e penale per danni che eventualmente potrebbero derivare dai cartelloni pubblicitari, rimanendo estranei i funzionari e gli amministratori del Comune di Agna.

2. Il pubblico ammesso negli impianti sportivi è tenuto alla massima correttezza nell'uso degli impianti e dei servizi. I richiedenti si faranno carico di ottemperare alle norme di legge vigenti ed alle specifiche disposizioni eventualmente impartite dal Responsabile del Servizio oltre a controllare la corretta affluenza del pubblico nel rispetto delle disposizioni di legge e alla capienza consentita per legge ai locali e alle aree poste in uso.

## ART. 23 - DIVIETO DI SUB-UTILIZZO E DI SUB-CONCESSIONE

1. Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo i richiedenti possono consentire l'uso in sub-utilizzo o sub-concessione, anche parziale e/o gratuito, dell'impianto a terzi.

## ART. 24 - RISPETTO DEGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE

1. I richiedenti/concessionari sono obbligati ad osservare ed a fare osservare l'utilizzo con diligenza dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:

- rispettare gli orari d'apertura e chiusura;
- evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune;
- mantenerli allo stato d'efficienza di quando sono stati concessi dal Comune.

2. I richiedenti/concessionari sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità oltre ogni impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura.

3. I richiedenti/concessionari si assumono inoltre in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la gestione e vigilanza dell'impianto sportivo.

## ART. 25 - INSTALLAZIONI PARTICOLARI

1. I richiedenti/concessionari dovranno provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e

montaggio di tutte le attrezzature necessarie per la realizzazione di manifestazioni sportive ed extra-sportive autorizzate.

2. Il richiedente/concessionario deve presentare, insieme alla richiesta di utilizzo dello spazio, tutta la documentazione necessaria, comprese le dichiarazioni di conformità delle installazioni alle norme vigenti e le dichiarazioni che sollevano l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale.

3. Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e in ogni modo immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività. terminate le operazioni di smontaggio il richiedente deve dare comunicazione al Responsabile del Servizio Sport per consentire la verifica delle condizioni dell'impianto.

#### ART. 26 - CONTROLLI

1. L'Amministrazione Comunale svolge ogni più ampia azione di controllo sull'uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature; a tale scopo, i richiedenti/concessionari s'intendono espressamente obbligati a fornire al Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale la più ampia collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.

2. In caso di affidamento della gestione a terzi a norma del Titolo II e del Titolo III del presente Regolamento, l'affidatario è tenuto in ogni caso a presentare annualmente al Comune il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo d'esercizio dell'associazione/società sportiva, redatto in conformità alla normativa civilistica e fiscale vigente.

3. In caso d'irregolarità accertate, gli utenti/concessionari degli impianti sportivi devono ottemperare immediatamente alle disposizioni che saranno impartite dai responsabili preposti alla vigilanza, al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone sia ai beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

#### ART. 27 – SANZIONI

1. In caso di mancata osservanza delle norme previste dal presente Regolamento, il Comune si riserva la facoltà di applicare a carico del soggetto inadempiente una sanzione amministrativa, previa contestazione dell'inadempimento e diffida ad adempiere. L'importo della sanzione varia da un minimo di 5 volte l'importo della tariffa oraria massima stabilita annualmente dall'Amministrazione Comunale ad un massimo di 50 volte l'importo di detta tariffa.

2. In caso di particolare gravità dell'inadempimento, a giudizio dell'ente, si potrà procedere alla sospensione dell'utilizzo dell'impianto, fino a regolarizzazione della posizione.

3. Qualora l'inadempimento persista, si procederà alla revoca della concessione in capo al richiedente/concessionario.

## ART. 28 – MANIFESTAZIONI APERTE AL PUBBLICO

1. Resta a totale carico del richiedente/concessionario il rispetto d'ogni disposizione stabilita nei casi di manifestazione aperta al pubblico, compreso le necessarie autorizzazioni da richiedere agli organi di vigilanza.
2. I richiedenti/concessionari rispondono nei confronti dell'Amministrazione Comunale, per qualsiasi danno a persone o cose di sua proprietà da parte del pubblico che interviene nella manifestazione, esibizione o gara ed attività in genere, anche per allenamento aperto al pubblico.
3. Il richiedente/concessionario deve provvedere, a sua cura e spese, ai servizi di guardaroba, biglietteria, disciplina e controllo degli ingressi, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio, ove prescritto, d'autoambulanza per tutta la durata della manifestazione e, in ogni caso, fino a quando l'ultimo spettatore ha lasciato la struttura comunale.
4. Deve, inoltre, obbligatoriamente comunicare all'Ufficio comunale competente il nominativo del soggetto, da lui incaricato, responsabile della sicurezza per le suddette iniziative in questione.

## ART. 29 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'adozione d'apposito atto a cura del Consiglio Comunale e le disposizioni contenute in esso inerenti la gestione degli impianti si applicano a partire dalla prima stagione sportiva successiva alla sua entrata in vigore.

## ART. 30 – RINVII

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia:
  - a) per la programmazione delle attività sportive in relazione a quelle extrascolastiche, alla Legge n. 23/1996 “Norme per l'edilizia scolastica”;
  - b) per le forme di gestione in concessione al D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
  - c) per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive alla Legge n. 91/1981 sul professionismo sportivo;
  - d) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e del CONI;
  - e) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerente gli Enti di Promozione Sportiva.
2. Per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe ed alla gestione dei costi/proventi non disciplinati dal presente regolamento si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente.